



Determinazione Dirigenziale

n. 1134/2026 del 01 Luglio 2026

OGGETTO: Adesione all'Accordo quadro tra Liguria Digitale S.p.A. e SO.SE.PE. S.r.L. per i servizi di assistenza e manutenzione del software Junior Bit e Medicina di Rete per il biennio 2026-2027 e conferimento del mandato a contrarre per nome e per conto di ATSL Area Sociosanitaria Ligure 5



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Adesione all'Accordo quadro tra Liguria Digitale S.p.A. e SO.SE.PE. S.r.L. per i servizi di assistenza e manutenzione del software Junior Bit e Medicina di Rete per il biennio 2026-2027 e conferimento del mandato a contrarre per nome e per conto di ATSL Area Sociosanitaria Ligure 5

IL DIRETTORE S.C. SISTEMA INFORMATIVO AZIENDALE AREA 5

Visto l'art.4 - comma 2 - del D. Lgs. 30/03/2001, n.165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;

Vista la L.R. n. 18 del 12.12.2025 "Disposizioni di riordino del Servizio Sanitario Regionale e modifica all'articolo 29 della Legge Regionale 7 novembre 2013, n. 33 (disciplina del sistema di trasporto pubblico regionale e locale e del piano regionale integrato delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti)";

Richiamata la deliberazione del Direttore Generale di ATS Liguria n. 5 del 02/01/2026 ad oggetto "Assetto organizzativo e gestionale transitorio, a decorrere dall'1.1.2026, nella more della ridefinizione organizzativa aziendale, di cui alla L.R. n. 18 del 12.12.2025" con la quale si prende atto di garantire la continuità gestionale e l'erogazione dei servizi essenziali, nelle more della ridefinizione organizzativa aziendale di cui alla richiamata L.R. n. 18 del 12.12.2025, anche a conferma e ratifica di quanto posto in essere dalle disciolte Aziende Sociosanitarie Territoriali e da Liguria Salute;

Viste le note n. 11249 del 13.01.2026, n. 24183 del 21.01.2026, n. 37345 del 29.01.2026, n. 52083 del 9.02.2026 e n. 88450 del 4.3.2026 di ATS Liguria che individuano le deleghe assegnate ai Coordinatori di Area;

Vista la successiva nota n. 89038 del 4.03.2026, con la quale sono state specificate dal Coordinatore di Area Ligure Salute le funzioni che rientrano nella sfera di competenza dei Direttori di Struttura Complessa di Area;

Premesso che:

- Con Legge Regionale n. 42 del 18/12/2006 è stato istituito il " Sistema informativo Integrato Regionale per lo sviluppo della società dell'informazione in Liguria (S.I.I.R.)", per la gestione unitaria e condivisa dei servizi del settore ICT quale strumento operativo per lo sviluppo organico ed integrato sul territorio regionale della società dell'informazione, anche al fine del contenimento e della razionalizzazione della spesa nel settore ICT;
- Negli artt. 11 e seguenti della Legge Regionale n. 42 del 18/12/2006 viene descritto e disciplinato il ruolo della società partecipata e controllata dalla Regione "Datasiel Sistemi e Tecnologie di

Informatica S.p.A.", istituita ai sensi della legge regionale n. 17 del 09/04/1985, nella conduzione e gestione del S.I.I.R. In particolare a "Datasiel Sistemi e Tecnologie di Informatica S.p.A.", ora "Liguria Digitale S.p.A." ai sensi della D.G.R. n. 77 del 08/02/2017, viene affidato il compito di acquisire i beni e i servizi informatici e telematici per la Regione Liguria e i soggetti appartenenti al S.I.I.R, nel rispetto della vigente normativa comunitaria e nazionale;

- Negli artt. 1, 3 e 4 della Legge Regionale n. 2/2021 "Razionalizzazione e potenziamento del sistema regionale di centralizzazione degli acquisti di forniture e di servizi e dell'affidamento di lavori pubblici e strutture di missione" viene individuata Liguria Digitale S.p.A. quale articolazione funzionale della Stazione Unica Appaltante di Regione Liguria e centrale di committenza per l'acquisizione di beni e servizi informatici;
- Nella D.G.R. n.354 del 23/04/2021 sono disciplinate le modalità organizzative e di funzionamento della Stazione Unica Appaltante Regionale (SUAR) e delle sue articolazioni funzionali;
- Nell'art.11 comma 1 della D.G.R. n.354 del 23/04/2021 è significato che, ex multis, Liguria Digitale S.p.A., quale articolazione funzionale della SUAR, provvede in via esclusiva all'acquisto di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 5.000,00;

Visti:

- il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" e s.m.i.;
- i commi 7 e 13 dell'articolo n.62 del D.Lgs. 36 del 31/03/2023 e s.m.i.;

Richiamata la Determinazione n.902 del 18/07/2025 con cui l'Azienda Sociosanitaria Ligure 5 affidava a Liguria Digitale S.p.A. la contrattualizzazione dei servizi di assistenza e manutenzione dei software forniti dalla SO.SE.PE. S.R.L. per l'anno 2025;

Dato atto che il predetto affidamento è scaduto in data 31/12/2025;

Considerato che è necessario garantire continuità dell'utilizzo dei sistemi in argomento, indispensabili ai Pediatri di Libera Scelta (PLS) per la gestione delle cartelle cliniche;

Dato atto che ATSL Area 5, con la nota Prot. n. 62311 del 16/02/2026, conservata agli atti della S.C. Sistema Informativo Aziendale, ha manifestato a Liguria Digitale S.p.A. l'intenzione di procedere con l'acquisizione dei servizi di assistenza e manutenzione dei software Junior Bit e Medicina di Rete per il periodo dal 01/01/2026 al 31/12/2027 chiedendo a codesta Società di provvedere alla stipula del relativo Accordo Quadro biennale con la ditta SO.SE.PE. S.r.l.;

Preso atto che Liguria Digitale S.p.A., con nota Prot. ATSL n. 207354 del 26/05/2026 (Prot. LD n. 3088 del 26/05/2026), ha comunicato la stipula dell'Accordo Quadro biennale per gli anni 2026-2027, avente CIG BAACCB45DE (ALLEGATO N.1), con la società SO.SE.PE. S.R.L. con sede in Via G. Medici, 9 – 35138 Padova, C.F./P.I. 02461320281, che determina il quadro economico declinato nella seguente tavola

Descrizione	costo unitario	n.utenti	Anno 2026		Anno 2027	
			totale i.e.	totale i.i.	totale i.e.	totale i.i.
Canone annuale di assistenza ed aggiornamento per il software Junior Bit/Camilla e aggiornamento, manutenzione, help desk 2° livello Modulo Add-ON SIIR del software Junior Bit/Camilla per invio ricetta al SAR (costo annuale per singolo utente)	630,00 €	19	11.970,00 €	14.603,40 €	11.970,00 €	14.603,40 €
Canone annuale di assistenza e aggiornamento per il modulo "Cloud-Medicina di Rete o Freenet" per il software Junior Bit/Camilla (costo annuale per singolo utente)	330,00 €	19	6.270,00 €	7.649,40 €	6.270,00 €	7.649,40 €
Totale per anno			18.240,00 €	22.252,80 €	18.240,00 €	22.252,80 €
Totale IVA esclusa			36.480,00 €			
Totale IVA inclusa			44.505,60 €			

Ritenuto pertanto opportuno aderire, per le ragioni sopra esposte, all'Accordo Quadro avente CIG

BAACCB45DE tra Liguria Digitale S.p.A. e SO.SE.PE. S.R.L., con sede in Via G. Medici, 9 – 35138 Padova, C.F./P.I. 02461320281, per i servizi di assistenza e manutenzione dei software Junior Bit e Medicina di Rete e di conferire mandato a contrarre a Liguria Digitale S.p.A. per nome e per conto di ATSL Area 5 con SO.SE.PE. S.R.L. per il biennio dal 01/01/2026 – 31/12/2027;

Dato atto che Liguria Digitale S.p.A., così come significato nella nota Prot. ATSL n. 207354 del 26/05/2026 (Prot. LD n. 3088 del 26/05/2026) agli atti della S.C. Sistema Informativo Aziendale (ALLEGATO N.1), provvederà alla gestione della fornitura, comprensiva della stipula del contratto di aggiudicazione con l'aggiudicatario, curandone gli adempimenti successivi incluso il monitoraggio del CIG;

Dato atto che l'onere complessivo derivante dall'adozione del presente atto ammonta a € 36.480,00 IVA esclusa, pari a € 44.505,60 IVA inclusa e acquisito il visto di regolarità contabile a cura del Direttore della S.C. Gestione Risorse Economiche e finanziarie;

Dato altresì atto che i servizi in parola comportano necessariamente l'accesso ai dati raccolti dall'Azienda e che conseguentemente si procederà alla designazione in capo agli erogatori di responsabili di trattamento dati a norma dell'articolo 28 R.G.P.D.;

Attestata, con l'apposizione del visto da parte del Direttore della S.C., la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità del presente atto, nonché l'assenza, da parte di quest'ultimo, di situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziali, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 6, comma 2, e 13, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e ss.mm.ii. ("Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165");

DETERMINA

- 1. di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2. di aderire, per le ragioni sopra esposte, all'Accordo Quadro avente CIG BAACCB45DE tra Liguria Digitale S.p.A. e SO.SE.PE. S.R.L., con sede in Via G. Medici, 9 – 35138 Padova, C.F./P.I. 02461320281, per i servizi di assistenza e manutenzione dei software Junior Bit e Medicina di Rete e di conferire mandato a contrarre a Liguria Digitale S.p.A. per nome e per conto di ATSL Area 5 con SO.SE.PE. S.R.L. per il biennio dal 01/01/2026 – 31/12/2027 (ALLEGATO N.1), determinando il quadro economico declinato nella seguente tavola (ALLEGATO N.2):

Descrizione	costo unitario	n.utenti	Anno 2026		Anno 2027	
			totale i.e.	totale i.i.	totale i.e.	totale i.i.
Canone annuale di assistenza ed aggiornamento per il software Junior Bit/Camilla e aggiornamento, manutenzione, help desk 2° livello Modulo Add-ON SIIR del software Junior Bit/Camilla per invio ricetta al SAR (costo annuale per singolo utente)	630,00 €	19	11.970,00 €	14.603,40 €	11.970,00 €	14.603,40 €
Canone annuale di assistenza e aggiornamento per il modulo "Cloud-Medicina di Rete o Freenet" per il software Junior Bit/Camilla (costo annuale per singolo utente)	330,00 €	19	6.270,00 €	7.649,40 €	6.270,00 €	7.649,40 €
Totale per anno			18.240,00 €	22.252,80 €	18.240,00 €	22.252,80 €
Totale IVA esclusa			36.480,00 €			
Totale IVA inclusa			44.505,60 €			

- 3. di prevedere per l'anno 2026 l'utilizzo per il presente provvedimento del CIG BBCB10E93D, comunicato da Liguria Digitale S.p.A. con nota Prot. ATSL n. 207354 del 26/05/2026 (Prot. LD n. 3088 del 26/05/2026) agli atti della S.C. Sistema Informativo Aziendale (ALLEGATO N.1);
- 4. di individuare ai sensi dell'articolo 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. come Responsabile Unico del Progetto il Dott. Manuele SICUTERI;

- 5. di individuare, ai sensi degli articoli n.114 e successivi del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., come Direttore dell'Esecuzione del Contratto il Sig. Fabio DE MICHELIS;
- 6. di dare atto che per il costo derivante dal presente provvedimento, quantificato complessivamente € 36.480,00 IVA esclusa per un totale di € 44.505,60 IVA inclusa, è stata assunta apposita imputazione contabile da parte della S.C. Gestione Risorse Economiche e Finanziarie di Area 5;
- 7. di dare atto che i costi presunti derivanti dal presente provvedimento, pari a complessivi € 44.505,60 hanno la seguente:

IMPUTAZIONE CONTABILE

Codice verifica contabile:

TIPO	ANNO	CONTO	AUTORIZZAZIONE	IMPORTO
USCITA	2026	180.005.025	2026/837	€ 22.252,80
USCITA	2027	180.005.025		€ 22.252,80

- 8. di dare atto che il presente provvedimento, relativamente alla riportata imputazione contabile, potrà essere oggetto di successivo atto ricognitorio rispetto al conto e alle modalità di contabilizzazione;
- 9. di dare atto che i servizi in parola comportano necessariamente l'accesso ai dati raccolti dall'Azienda e che conseguentemente si procederà alla designazione in capo agli erogatori di responsabili di trattamento dati a norma dell'articolo 28 R.G.P.D;
- 10. di dare comunicazione di quanto stabilito nel presente provvedimento ai soggetti interni ed esterni interessati;
- 11. di dare atto che l'originale della presente determinazione, firmato digitalmente, costituito da un documento generato con mezzi informatici, è redatto in conformità alle disposizioni del Codice dell'Amministrazione digitale ed è conservato negli archivi informatici di Area 5.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Manuele SICUTERI)

Firmato digitalmente
IL DIRETTORE. S.C. SISTEMA INFORMATIVO AZIENDALE AREA 5
(Dott. Manuele SICUTERI)

Firmato digitalmente e visto per la registrazione contabile

IL DIRETTORE
S.C. GESTIONE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE AREA 5
(Dott. Luca RICCIARDI)

Ai fini della pubblicazione il presente provvedimento

☐ è

☒ non è

soggetto a data protection

Il Direttore della S.C. Affari Generali e Legali Area 5 attesta che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’ASL 5, ai sensi della normativa vigente.

La presente copia e' conforme all'originale depositato presso gli archivi dell'Azienda

29-D3-33-66-17-10-07-59-86-9C-A4-32-F3-DF-8D-6B-AD-35-A1-20

PAdES 1 di 2 del 30/06/2026 17:41:29

Soggetto: LUCA RICCIARDI

S.N. Certificato: F44B3B2

Validità certificato dal 28/05/2026 11:31:03 al 28/05/2029 11:31:03

Rilasciato da ArubaPEC S.p.A.

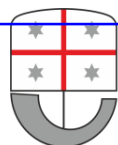
PAdES 2 di 2 del 30/06/2026 17:02:09

Soggetto: MANUELE SICUTERI

S.N. Certificato: 820AF919

Validità certificato dal 19/07/2024 11:30:17 al 19/07/2027 11:30:17

Rilasciato da ArubaPEC S.p.A.



**Liguria
Digitale**

ATSL.REGISTRO UFFICIALE.0207354.I.26-05-2026.h.09:22

Sede Legale:
Via E. Melen 77 - 16152 GENOVA
Tel. +39-01065451
info@liguriadigitale.it

ALLEGATO N.1

Genova, *Data del protocollo*

Spett.le
Azienda Tutela Salute Liguria
Area Sociosanitaria Locale 5
Via Fazio, 30
19121 La Spezia

Alla cortese attenzione
Dott. Manuele Sicuteri

e per conoscenza
Dott. Fabio De Michelis

Oggetto: Assistenza e aggiornamento del software Junior Bit e Medicina di Rete per ATSL Area Sociosanitaria Locale 5 - Comunicazione CIG e richiesta incarico alla stipula.

Con riferimento alla Vostra iniziale richiesta e a norma degli artt. 1, 2, 4 della L.R. n. 02/2021 e dell'art. 11 della successiva D.G.R. n. 354/2021 "Modalità Organizzative e di Funzionamento della SUAR", per le quali Liguria Digitale opera quale centrale di committenza e articolazione funzionale della SUAR, Stazione Unica Appaltante di Regione Liguria e Soggetto Aggregatore ed è legittimata, in base all'art. 62, comma 7, lett. a), b) ed e) del D.Lgs. n. 36/2023 ad aggiudicare appalti, stipulare ed eseguire i contratti per conto di altre Stazioni Appaltanti, si allega alla presente Accordo Quadro (CIG padre BAACCB45DE) stipulato tra Liguria Digitale S.p.A. e So.Se.Pe S.r.L. per gli anni 2026-2027.

Liguria Digitale S.p.A., in esito alla procedura esperita, provvederà alla gestione della fornitura, comprensiva della stipula del contratto discendente per l'anno 2026, curandone gli adempimenti successivi, incluso il monitoraggio del CIG derivato BBCB10E93D.

Le condizioni di fornitura verso il Vostro Spettabile Ente sono le medesime garantite dal Fornitore a Liguria Digitale. Le *Condizioni Generali di Appalto e Fornitura di beni e servizi*, che verranno applicate, saranno quelle che regolano ogni contratto affidato da Liguria Digitale S.p.A. a un Operatore Economico in ottemperanza al D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii..

Rimaniamo in attesa di ricevere il Vostro incarico alla stipula attraverso atto di delibera e ordine tramite NSO e, a disposizione per eventuali chiarimenti, Vi inviamo i più cordiali saluti.

CRISTINA
PIRAS
25.05.2026
13:37:37
GMT+02:00

Cristina Piras

U.O. Forniture a rimborso





Sede Legale:
Via E. Melen 77 - 16152 GENOVA
Tel. +39-01065451
info@liguriadigitale.it

ACCORDO QUADRO – CIG BAACCB45DE

Tra:

Liguria Digitale S.p.A.

Via Melen, 77 - 1652 Genova, PI: 02994540108

(di seguito anche "Liguria Digitale")

e

So.Se.Pe S.r.L.

Via G. Medici 9 – 35138 PADOVA (PD); PI: 02461320281

(di seguito anche "Impresa")

Premesso che:

- Liguria Digitale, a norma dell'art. 7 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 175/2016 (Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica), ha oggetto sociale esclusivo e presta attività strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dei Soci pubblici costituenti servizi essenziali di interesse generale e di committenza;
- Liguria Digitale, a norma degli artt. 10 e 11 della L.R. 42/2006 (istitutiva del SIIR - Sistema Informativo Integrato Regionale), provvede quale Stazione Appaltante e Centrale di Committenza alla realizzazione di un sistema di negoziazione per gli acquisti di beni e servizi ICT volto a favorire (per la Regione Liguria e per tutti gli Enti pubblici costituenti il SIIR o che concorrono alle sue finalità) il contenimento della spesa attuando le più opportune modalità progettuali e realizzative, nonché introducendo economie di scala ed utilizzando procedure di selezione dei fornitori che si basino anche sull'aggregazione ed omogeneizzazione della domanda, in conformità a quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici;
- Liguria Digitale, a norma dell'art. 18, comma 8, della L.R. 41/2014, e degli artt. 1 e 4, con particolare riferimento ai commi 6 e 7, della L.R. 2/2021, è articolazione funzionale della Stazione Unica Appaltante Regionale (SUAR) di Regione Liguria, "Soggetto Aggregatore" iscritto nell'elenco ANAC istituito ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.L. 66/2014 conv. in L. 89/2014 (cfr. Deliberazione ANAC n. 781/2019 e n. 643/2021);
- Liguria Digitale agisce nel caso di specie quale Centrale di Committenza per conto dell'Azienda Tutela della Salute Liguria – Area Sociosanitaria Locale 3 / Area Sociosanitaria Locale 4 / Area Sociosanitaria Locale 5 (di seguito "Enti"), ai sensi dell'art. 62 c.7 del Codice, nonché di qualsiasi eventuale soggetto giuridico risultante da operazioni di fusione, scissione, trasformazione, incorporazione o altra forma di riorganizzazione dei predetti Enti, che per effetto dovesse succedere in tutti i rapporti giuridici degli stessi;

8



- Liguria Digitale, a norma dell'art. 63 del D.lgs. 36/2023, ha conseguito il livello avanzato di qualificazione quale centrale di committenza per l'acquisizione di servizi e forniture;

Visti:

- il Codice dei Contratti Pubblici di cui al d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e ss.mm.ii. (di seguito anche solo "Codice") e il Codice Civile;
- l'art. 62 del D.Lgs. 36/2023 (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze) e specificatamente il comma 7 che precisa che "Le centrali di committenza sono indicate nella specifica sezione di cui all'articolo 63, comma 1. In relazione ai requisiti di qualificazione posseduti esse: a) progettano, aggiudicano e stipulano contratti o accordi quadro per conto delle stazioni appaltanti non qualificate; b) progettano, aggiudicano e stipulano contratti o accordi quadro per conto delle stazioni appaltanti qualificate [...]";
- l'art. 59 (Accordi quadro) del D.Lgs. 36/2023 che prevede che "Le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro di durata non superiore a quattro anni, salvo casi eccezionali debitamente motivati, in particolare con riferimento all'oggetto dell'accordo quadro", e considerato che l'utilizzazione dello strumento dell'Accordo Quadro e, quindi, una gestione in forma associata della procedura di scelta del contraente, mediante aggregazione della domanda di più soggetti, consente la razionalizzazione della spesa di beni e servizi, il supporto alla programmazione dei fabbisogni, la semplificazione e standardizzazione delle procedure di acquisto, il conseguimento di economie di scala, una maggiore trasparenza delle procedure di gara e, non ultimo, un risparmio nelle spese di gestione della procedura medesima;
- l'art. 76 comma 2 lett. b) n. 3 (Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara) del D.Lgs. 36/2023, che consente alle stazioni appaltanti di "ricorrere a una procedura negoziata senza pubblicazione di un bando nei... casi: ... b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni: ... 3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale".

Considerato che:

- L'Azienda Tutela della Salute Liguria – Area Sociosanitaria Locale 3 (con nota prot. 27940 del 23/01/2026), l'Azienda Tutela della Salute Liguria – Area Sociosanitaria Locale 4 (con nota del 11/02/2026) e L'Azienda Tutela Salute Liguria – Area Sociosanitaria Locale 5 (con nota prot. 62311 del 16/02/2026), per brevità, "Enti SSRL" (Sistema Sanitario Regione Liguria), hanno richiesto a Liguria Digitale, in qualità di Stazione Appaltante e Centrale di Committenza e ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023, di sottoscrivere un Accordo Quadro con l'Impresa per la fornitura dei servizi dettagliati negli articoli seguenti, per gli anni 2026-2027;
- i singoli contratti di fornitura annuali verranno conclusi a tutti gli effetti tra Liguria Digitale e/o gli Enti SSRL, e l'Impresa, in base alle modalità e ai termini indicati nel presente Accordo Quadro e relativi allegati;
- l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo Quadro che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
- l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dai suoi allegati, nonché gli ulteriori atti della procedura, definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto



acquisire tutti gli elementi per un'adeguata valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta.

Considerato altresì che:

- l'art. 76 comma 2 lett. b) D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. consente alle Stazioni Appaltanti di aggiudicare contratti pubblici prescindendo dall'esperimento di una procedura concorsuale;
- So.se.Pe ha reso un'autodichiarazione sulla proprietà intellettuale del software oggetto del presente Accordo, sussistendo pertanto le condizioni che consentono il ricorso alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 76 comma 2 lett. b) D.Lgs. n. 36/2023;
- Liguria Digitale ha acquisito tutta la documentazione propedeutica alla stipula del presente Accordo Quadro attraverso una procedura telematica (rif. "AD_LD_2026_93" del 09.03.2026) utilizzando la piattaforma di e-procurement SINTEL;

tutto ciò premesso e considerato

Liguria Digitale e l'Impresa (di seguito collettivamente indicate come le "Parti"), come in appresso rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

Valore delle premesse e norme regolatrici

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti ivi richiamati ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.
2. L'esecuzione del presente Accordo Quadro è regolata da quanto in esso disciplinato e nei suoi allegati nonché:
 - dalle norme applicabili ai contratti della Pubblica Amministrazione;
 - dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative emanate in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.
3. In caso di discordanza o contrasto, gli atti e i documenti tutti della procedura negoziata prodotti da Liguria Digitale prevarranno sugli atti ed i documenti della procedura prodotti dall'Impresa, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Impresa ed accettate da Liguria Digitale.

Art. 2

Oggetto dell'accordo

Sono disciplinati dal presente Accordo Quadro tutti i rapporti tra Liguria Digitale/Enti SSRL e l'Impresa relativi all'acquisizione dei servizi di assistenza e manutenzione dei software Junior Bit/Camilla di gestione delle Cartelle Cliniche per i PLS, del modulo ADD-on per invio ricetta al SAR e del modulo Medicina di Rete o FreeNet, meglio elencati all'art. 6 del presente Accordo Quadro.

In caso di divergenza tra le previsioni e/o l'interpretazione del presente Accordo Quadro, dei suoi allegati, degli ulteriori atti della procedura, nonché dai contratti esecutivi dallo stesso discendenti, prevarrà e sarà applicata la soluzione più favorevole alla Committente.

88



Art. 3

Durata

Il presente Accordo Quadro ha una validità pari a 24 mesi a partire dal 01.01.2026, senza possibilità di tacito rinnovo.

Art. 4

Quota riservata a eventuali ulteriori servizi della stessa tipologia di quelli oggetto dell'appalto

1. L'Impresa prende atto che l'importo pari a Euro 12.720,00 IVA esclusa rappresenta, conformemente a quanto prescritto dall'art. 120 comma 1 lett. a) del Codice e computato per la determinazione del valore globale dell'Accordo Quadro, la quota riservata a eventuali servizi della stessa tipologia di quelli oggetto dell'appalto da destinarsi agli Enti qualora gli stessi ne facciano richiesta per il completamento o perfezionamento dell'oggetto dell'appalto e sia stata approvata la relativa spesa da parte della committente medesima.
2. L'Impresa si obbliga a fornire i servizi della stessa tipologia di quelli oggetto dell'appalto sulla base dello specifico ordinativo emesso da Liguria Digitale alle condizioni economiche indicate in Offerta Economica e nel pieno rispetto delle caratteristiche tecniche minime indicate nell'Offerta presentata.
3. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi prescritti dai commi che precedono, Liguria Digitale, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Accordo Quadro.

Art. 5

Modalità di attivazione

4. Il presente Accordo Quadro disciplina le condizioni in forza delle quali Liguria Digitale e/o gli Enti SSRL, a fronte dell'emissione di specifici contratti annuali, potranno richiedere all'Impresa i servizi, o parte di essi, di cui all'art. 6 che segue.
5. Tutti i contratti che saranno emessi da Liguria Digitale e/o dagli Enti SSRL in favore dell'Impresa dovranno essere debitamente firmati per accettazione dall'Impresa stessa e restituiti a Liguria Digitale e/o dagli Enti SSRL entro il termine indicato nei contratti, pena la perdita di qualsivoglia efficacia dei contratti stessi.

Art. 6

Corrispettivo

Il corrispettivo massimo complessivo dei contratti per i servizi di seguito elencati, non impegnativo per gli Enti SSRL e Liguria Digitale, e per la durata contrattuale di cui all'art. 3, potrà essere pari ad Euro **127.200,00 (centoventisettemiladucento/00)** IVA di legge esclusa.

Come prescritto all'art. 4 del presente Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 36/2023, Liguria Digitale si riserva la facoltà di acquistare un'ulteriore quota per eventuali servizi della stessa tipologia di quelli oggetto del presente Accordo Quadro da destinarsi a Liguria Digitale/Enti SSRL qualora, in corso di esecuzione, gli stessi ne facciano richiesta. L'importo stimato



per tale quota potrà essere complessivamente non superiore ad Euro **12.720,00** (dodicimilasettecentoventi/00) IVA di legge esclusa.

Pertanto il corrispettivo globale dei contratti discendenti dal presente Accordo Quadro per la durata contrattuale di cui all'art. 3, non impegnativo per gli Enti SSRL e Liguria Digitale, potrà essere pari ad Euro **139.920,00** (centotrentanovemilanovecentoventi/00) IVA di legge esclusa.

Si riportano nella tabella seguente i corrispettivi, distinti per tipologia di servizio e singolo Ente.

Tali corrispettivi devono intendersi espressi in Euro al netto dell'IVA:

A) SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE

ENTE	PRODOTTO	N. UTENTI PLS	IMPORTO UNITARIO	TOTALE ANNO 2026	TOTALE ANNO 2027
ATSL – AREA 3	Assistenza e aggiornamento per i software Junior Bit/Camilla e aggiornamento, manutenzione, help desk 2° livello del Modulo Add-ON SIIR del software Junior Bit/Camilla per invio ricetta al SAR	62,00	630,00	39.060,00	39.060,00
ATSL – AREA 4		10,00	630,00	6.300,00	6.300,00
ATSL – AREA 5		19,00	630,00	11.970,00	11.970,00
IMPORTO TOTALE				57.330,00	57.330,00

ENTE	PRODOTTO	N. UTENTI PLS	IMPORTO UNITARIO	TOTALE ANNO 2026	TOTALE ANNO 2027
ATSL – AREA 5	Canone annuale di assistenza e aggiornamento per il modulo "Cloud-Medicina di Rete o FreeNet" per il software Junior Bit/Camilla.	19,00	330,00	6.270,00	6.270,00
IMPORTO TOTALE				6.270,00	6.270,00

Il corrispettivo contrattuale si riferisce alla fornitura a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni dell'Accordo Quadro e dei singoli contratti dallo stesso discendenti.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Impresa dall'esecuzione dell'Accordo Quadro e dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti Autorità sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

Il corrispettivo contrattuale è accettato dall'Impresa in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.

**Art. 7****Modalità di fatturazione e pagamento**

I corrispettivi di cui all'art. 6 che precede saranno fatturati dall'Impresa, a fronte dell'emissione da parte di Liguria Digitale e/o degli Enti SSRL di specifici contratti, con le modalità che seguono:

- I corrispettivi dei canoni di cui all'art. 6 lett. A) che precede saranno fatturati dall'Impresa in via trimestrale posticipata. So.se.pe fatturerà esclusivamente le installazioni attive.

Per le diverse modalità di fatturazione, cui l'Appaltatore deve attenersi nell'esecuzione dei singoli contratti, si rimanda al documento "Indicazioni operative relative alle modalità di fatturazione" visionabile sul sito istituzionale di Liguria Digitale www.liguriadigitale.it (sezione centrale di committenza/acquisti); l'Impresa dichiara di averne preso conoscenza e di accettarle.

Pagamenti: A fronte dell'emissione degli specifici contratti relativi alle prestazioni oggetto del presente Accordo, Liguria Digitale e/o gli Enti SSRL corrisponderanno all'Impresa gli importi dovuti a mezzo bonifico bancario 30 giorni ricevimento fattura netto ritenuta garanzia sul sistema di interscambio (SDI) della fattura, come previsto dall'art. 4 del D.Lgs. 231/2002. In caso di ritardo di pagamento, le parti concordano di escludere, nel calcolo del saggio di interesse, l'applicazione della maggiorazione dei punti percentuali prevista all'art. 5 del D.Lgs. 231/2002.

L'operatore economico deve adeguarsi a tutti gli adempimenti prescritti dall'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari. Il pagamento è subordinato alla ricezione del modulo di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, così come qualsiasi futura variazione. Tale comunicazione dovrà essere inviata esclusivamente via pec all'indirizzo amministrazione.fornitori@pec.liguriadigitale.it.

Art. 8**Obblighi generali e adempimenti a carico dell'Impresa**

1. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui all'art. 6, tutte le attività, le spese, gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento, a perfetta regola d'arte, dell'oggetto contrattuale, specificato negli artt. 2 e 6 che precedono.
2. In attuazione degli obblighi derivanti dalla sottoscrizione del presente Accordo Quadro, l'Impresa dichiara di essere in regola con gli adempimenti in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro e si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore presso gli Enti SSRL nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente Accordo Quadro.
3. L'Impresa si impegna espressamente a:
 - a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione dell'Accordo Quadro;
 - b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;



- c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - d) manlevare e tenere indenne Liguria Digitale e/o altro Ente SSRL da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
4. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'osservanza di norme e prescrizioni resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui all'art. 6. L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di Liguria Digitale e/o degli altri Enti SSRL.
5. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, Liguria Digitale, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Accordo Quadro.

Art. 9

Obbligazioni specifiche a carico dell'Impresa

1. L'Impresa ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente Accordo Quadro, la documentazione amministrativa richiesta e presentata a Liguria Digitale per la stipula del presente Accordo Quadro. In particolare, l'Impresa ha l'obbligo di comunicare a Liguria Digitale ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94-98 D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., entro il termine perentorio di n. 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo/integrativo.
2. L'Impresa si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, collaboratori e consulenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
3. L'Impresa si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.

Art. 10

Riservatezza

L'Impresa si impegna, per tutta la durata del presente accordo nonché per i 12 mesi successivi alla sua cessazione per qualsivoglia motivo, ragione o causa, a non divulgare a terzi qualsivoglia notizia o informazione riguardante gli Enti SSRL e/o Liguria Digitale delle quali dovesse venire a conoscenza nel corso dello svolgimento degli incarichi regolati dal presente Accordo Quadro, pena la risoluzione del presente Accordo Quadro e/o dei singoli contratti, da invocarsi da parte del singolo Ente SSRL e/o Liguria Digitale e fatto comunque salvo il risarcimento del danno subito dagli Enti SSRL e/o da Liguria Digitale a seguito della predetta divulgazione non autorizzata.

Gli obblighi di riservatezza anzidetti devono essere rispettati dai dipendenti, consulenti o collaboratori dell'Impresa, nonché dai propri eventuali subappaltatori e dai dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, fermo restando la responsabilità in capo all'Impresa.



Art. 11

Brevetti industriali e diritti d'autore

1. L'Impresa assume a proprio esclusivo e totale carico ogni responsabilità conseguente all'uso di opere dell'ingegno, dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti degli Enti SSRL e/o di Liguria Digitale un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d'uso, l'Impresa si obbliga a manlevare e tenere indenne gli Enti SSRL/Liguria Digitale, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico degli Enti SSRL/Liguria Digitale.
3. Gli Enti SSRL/Liguria Digitale si obbligano ad informare prontamente per iscritto l'Impresa delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in tali casi, l'Impresa riconosce agli Enti SSRL /Liguria Digitale la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dall'Impresa, sostenendone i relativi costi.
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma 2, gli Enti SSRL e/o Liguria Digitale, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro e/o dei singoli contratti, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che l'Impresa ottenga il consenso alla continuazione dell'uso dei beni il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.
5. L'Impresa si obbliga, con riferimento al *know how*, alle opere di ingegno o ai prodotti in qualsiasi modo caratterizzati da proprietà intellettuale in capo agli Enti SSRL e/o a Liguria Digitale, utilizzati o di cui sia comunque venuta a conoscenza durante l'espletamento del servizio, a rispettare pienamente e incondizionatamente il loro buon diritto sugli stessi e a non utilizzarli per finalità, commerciali o non commerciali, proprie o di terzi anche a conclusione del presente contratto. In caso di violazione al suddetto obbligo durante il presente Accordo Quadro, lo stesso e/o i singoli contratti si intenderanno risolti ai sensi degli articoli seguenti. Resta salva la facoltà degli Enti SSRL e/o di Liguria Digitale di agire nelle sedi ritenute maggiormente opportune per la tutela del proprio buon diritto e per il risarcimento del danno o del maggior danno subito.

Art. 12

Divieto di cessione dell'Accordo Quadro e disciplina della cessione dei crediti

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 120 comma 1 lettera d) punto 2 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., è fatto divieto all'Impresa di cedere in tutto o in parte l'Accordo Quadro stipulato e gli eventuali contratti discendenti stipulati. In caso di violazione di tale divieto, fermo restando il diritto di Liguria Digitale/Enti SSRL al risarcimento di ogni danno o spesa, l'Accordo Quadro s'intenderà risolto di diritto.
2. La cessione dei crediti derivanti dal presente Accordo Quadro è disciplinata secondo quanto previsto dall'art. 120 comma 12 del Codice.
3. In questo caso, ai fini dell'opponibilità a Liguria Digitale, la cessione dovrà essere stipulata



mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio.

4. La notificazione a Liguria Digitale dell'eventuale cessione del credito, effettuata nella forma sopra menzionata, dovrà avvenire, pena la non opponibilità alla stessa, a mezzo PEC.
5. Liguria Digitale potrà rifiutare la cessione debitamente notificata.
6. L'eventuale rifiuto verrà comunicato a mezzo PEC entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dalla data di notificazione della cessione. In caso di mancato invio della comunicazione di rifiuto entro tale termine, la cessione dovrà intendersi accettata.
7. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, Liguria Digitale, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Accordo Quadro.

Art. 13

Subappalto

1. Sulla base di quanto dichiarato dall'impresa nell'offerta presentata, il subappalto non è ammesso.

Art. 14

Risoluzione

1. Liguria Digitale può risolvere l'Accordo Quadro e/o i Contratti derivati ai sensi dell'art. 122 del Codice.
2. In caso di grave inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell'Accordo Quadro e dei relativi Contratti derivati, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, Liguria Digitale/Enti assegna tramite PEC un termine non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, per porre fine all'inadempimento, decorso inutilmente il quale Liguria Digitale ha la facoltà di dichiarare risolto l'Accordo Quadro e/o i Contratti derivati con atto scritto comunicato all'Impresa, e di ritenere definitivamente la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'impresa per il risarcimento del danno.
3. Qualora l'Impresa ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni dell'Accordo Quadro e dei relativi Contratti derivati, Liguria Digitale assegna un termine per adempiere che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali l'Impresa deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Impresa, qualora l'inadempimento permanga, Liguria Digitale potrà risolvere l'Accordo Quadro e/o i Contratti derivati con comunicazione all'Impresa, fermo restando il pagamento delle penali.
4. Fermo restando le clausole risolutive stabilite in altri articoli del presente Accordo Quadro e dei relativi Contratti derivati, nonché dagli eventuali capitolati o disciplinari di affidamento di Liguria Digitale, Liguria Digitale può altresì risolvere di diritto l'Accordo Quadro e i relativi Contratti derivati, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 codice civile, con comunicazione unilaterale all'Impresa via PEC (clausola risolutiva espressa), in tutti i casi previsti nel presente Accordo Quadro e nei relativi Contratti derivati ed in particolare nei seguenti articoli: 7 – Modalità di fatturazione e pagamento; 8 –

[Handwritten signature]



Obbligazioni generali e adempimenti a carico dell'Impresa; 10 – Riservatezza; 11 – Brevetti industriali e diritti d'autore; 12 - Divieto di cessione dell'Accordo Quadro e disciplina della cessione dei crediti; 16 – Responsabilità e polizza assicurativa; 17 – Garanzia; 18 – Patto di integrità, Codice Etico, PTPCT, Modello 231; 19 – Livelli di servizio e penali; 23 – Disposizioni antimafia.

5. In tutti i casi di risoluzione dell'Accordo Quadro e dei relativi Contratti derivati, Liguria Digitale avrà diritto di escutere la garanzia prestata per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo dell'Accordo Quadro risolto. Ove l'escussione non sia possibile, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata all'Impresa via PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto di Liguria Digitale/Enti al risarcimento dell'ulteriore maggior danno.
6. In caso di esito negativo delle verifiche di legge di cui agli artt. 94-95 del D.Lgs 36/2023, il presente Accordo Quadro si risolverà di diritto, fatto salvo il pagamento delle prestazioni già erogate.

Art. 15

Recesso

1. Liguria Digitale/Enti SSRL hanno diritto, a loro insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere in qualsiasi momento dal presente Accordo Quadro e/o dai singoli contratti o anche da parte di essi, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Impresa via PEC.
2. In caso di recesso, in deroga all'art. 1671 del Codice Civile, l'Impresa ha diritto al pagamento esclusivamente di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di Accordo Quadro; l'Impresa rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.
3. Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno a Liguria Digitale/Enti SSRL. L'Impresa si impegna quindi, ora per allora, a porre in essere ogni azione necessaria o utile a consentire il corretto svolgimento del servizio fino alla data di effettiva cessazione dello stesso.

Art. 16

Responsabilità e polizza assicurativa

1. L'Impresa è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente Accordo Quadro, ivi compresi quelli imputabili a fatti che possano accadere al personale dell'Impresa stessa nell'esercizio delle funzioni previste dal presente Accordo Quadro.
2. L'Impresa è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali e immateriali, diretti e indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, a Liguria Digitale/Enti SSRL, al loro personale, nonché ai loro beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, nonché a terzi, intendendosi per tali tutti coloro, compresi i propri dipendenti, che per qualsiasi motivo potrebbero subire danni in relazione alle prestazioni contrattuali e alla loro



esecuzione.

3. L'Impresa assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto dell'Amministrazione che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenza nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della fornitura, manlevando ad ogni fine ed effetto l'Amministrazione nonché il personale preposto alla direzione o sorveglianza.
4. L'Impresa deve mantenere per tutta la durata dei contratti la polizza assicurativa RCT, anche in favore della Committente, con copertura del rischio per sinistro individuale pari almeno all'importo contrattuale.
5. In caso di inadempimento a tale obbligo Liguria Digitale ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Accordo Quadro.

Art. 17

Garanzia

1. La garanzia definitiva di cui alle premesse, prestata, nell'osservanza dell'art. 117 del Codice, dall'Impresa a garanzia definitiva di tutte le obbligazioni assunte dal presente Accordo Quadro, è stata costituita, mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa emessa da primario istituto di credito o compagnia assicurativa, per un valore pari a Euro 6.360,00 (seimilatrecentosessanta/00).
2. La garanzia sarà svincolata, previa deduzione di crediti di Liguria Digitale/Enti verso l'Impresa, a seguito della piena ed esatta esecuzione dell'Accordo Quadro. L'Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la predetta polizza, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente Accordo Quadro e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente Accordo Quadro, pena la risoluzione di diritto del medesimo.
3. Liguria Digitale ha diritto di incamerare la garanzia, in tutto o in parte, per tutte le ragioni indicate dall'art. 117 del Codice, e qualora sia chiamata a corrispondere ai lavoratori impiegati nella commessa i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto entro il limite temporale di legge, per il recupero delle penali e i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell'Impresa, per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
4. In ogni caso l'Impresa è tenuta a reintegrare la garanzia di cui Liguria Digitale si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione dell'Accordo Quadro, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta di Liguria Digitale.
5. In caso di inadempimento a tale obbligo, Liguria Digitale ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Accordo Quadro.

Art. 18

Patto di integrità, Codice Etico, PTPCT, Modello 231

1. L'Impresa dichiara di aver preso visione ed espresso piena e incondizionata accettazione del "Patto di integrità tra Liguria Digitale S.p.A. e l'operatore economico partecipante alla procedura di affidamento di contratti pubblici e/o aggiudicatario del contratto pubblico", pubblicato sul sito istituzionale della stessa Liguria Digitale www.liguriadigitale.it (sezione Società trasparente/altri

8



contenuti/prevenzione della corruzione, e sezione Centrale di Committenza/acquisti), e si obbliga ad uniformarsi ed improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza ivi contenuti, nonché in ogni caso si obbliga a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, nel corso di esecuzione della procedura di cui alle premesse e nel corso di esecuzione del presente Accordo Quadro.

2. L'Impresa dichiara di aver preso visione del "Codice Etico approvato dall'Amministratore Unico di Liguria Digitale" (di seguito "Codice Etico") e pubblicato sul sito istituzionale della stessa Liguria Digitale www.liguriadigitale.it (sezione Società Trasparente/altri contenuti/dati ulteriori/modello di organizzazione, gestione e controllo -ex D.lgs. 231 dell'8 giugno 2001/Codice Etico) e si impegna a porre in essere comportamenti conformi ai principi in esso contenuti.
3. L'Impresa dichiara, inoltre, di prendere visione e di impegnarsi a porre in essere comportamenti conformi a:
 - il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e di Trasparenza (di seguito "PTPCT") , ivi inclusi i suoi aggiornamenti, adottato da Liguria Digitale in osservanza alla Legge 190/2012 e pubblicato sul sito istituzionale della stessa www.liguriadigitale.it (sezione Società Trasparente/altri contenuti/prevenzione della corruzione/piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza);
 - il Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del d.lgs. 231/2001 (di seguito "Modello 231"), ivi inclusi i suoi aggiornamenti, adottato da Liguria Digitale e pubblicato sul sito istituzionale della stessa www.liguriadigitale.it (sezione Società Trasparente/altri contenuti/dati ulteriori/modello di organizzazione, gestione e controllo -ex D.lgs. 231 dell'8 giugno 2001/Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231 dell'8 giugno 2001).
4. L'Impresa prende, altresì, atto che l'inosservanza del Patto di Integrità, dei principi del Codice Etico, del PTPCT e del Modello 231 integra un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente Contratto / Accordo Quadro che legittima Liguria Digitale a risolvere lo stesso ipso iure e con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del codice civile.

Art. 19

Livelli di servizio e penali

1. A fronte di una richiesta devono essere garantiti i seguenti tempi di intervento e ripristino:
 - Intervento di emergenza (errore bloccante, scaturisce nei casi in cui il malfunzionamento del software comporti l'interruzione del funzionamento)
 - ✓ *Tempo di risoluzione: entro 4 ore lavorative dalla ricezione della chiamata*
 - Intervento normale (errore non bloccante, scaturisce nei casi in cui il malfunzionamento del software non comporti l'interruzione del funzionamento)
 - ✓ *Tempo di risoluzione: entro 24 ore lavorative dalla ricezione della chiamata con orario di copertura dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 19.30.*



La disponibilità dei servizi di assistenza oggetto del presente Accordo deve soddisfare i seguenti livelli minimi:

- Disponibilità globale dei servizi oggetto della richiesta pari ad almeno il 99,5% su base trimestrale.

Per disponibilità globale dei servizi oggetto di intende il valore percentuale di disponibilità riferito ai singoli servizi afferenti all'ambito, calcolato sulla base dei guasti bloccanti verificatisi durante il tempo di utilizzo del servizio in esame.

2. In caso di inadempienza da parte dell'Impresa agli obblighi contrattuali, Liguria Digitale/Enti SSRL si riservano di applicare le penali riportate di seguito:
 - Per livelli di gravità 1 (Tutta l'applicazione è indisponibile agli utenti) e gravità 2 (Funzionalità critiche dell'applicazione sono indisponibili agli utenti), considerati Errori bloccanti: 1,5% dell'ammontare netto contrattuale del relativo Ente per ogni giorno di ritardo oltre i termini di ripristino previsti al comma 1 del presente articolo;
 - Per livelli di gravità 3 (Funzionalità non critiche dell'applicazione sono indisponibili agli utenti) e gravità 4 (Funzionalità non critiche dell'applicazione sono indisponibili ma non c'è immediato impatto sull'operatività degli utenti), considerati Errori non bloccanti: 1,0% dell'ammontare netto contrattuale del relativo Ente per ogni giorno di ritardo oltre i termini di ripristino previsti al comma 1 del presente articolo.
3. L'Impresa dovrà inviare agli Enti SSRL, con cadenza trimestrale, un rapporto contenente sia i valori rilevati nei mesi di riferimento relativamente ai tempi di risoluzione di malfunzionamenti segnalati dall'utente, sia l'elenco delle chiamate, classificazione, descrizione della richiesta e tempi di chiusura delle stesse.
4. Il computo delle penali verrà calcolato da Liguria Digitale/Enti SSRL e comunicato formalmente all'Impresa.
5. Resta fermo il limite massimo delle penali applicabili da calcolarsi in una somma pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. Qualora l'importo complessivo delle penali superi tale importo, Liguria Digitale potrà dichiarare risolto di diritto il presente Accordo Quadro e/o l'Ente SSRL potrà dichiarare risolto di diritto il Contratto derivato.
6. Le penali verranno detratte dalla garanzia prestata dall'Impresa e/o verranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione.
7. Resta inteso che l'applicazione delle penali di cui al presente articolo non ha l'effetto di limitare il diritto di Liguria Digitale/Enti SSRL al risarcimento di eventuali ulteriori danni o ulteriori oneri incorsi alla medesima a causa di ritardi o di ogni altro inadempimento dell'Appaltatore; è espressamente convenuta la risarcibilità del danno ulteriore.
8. Per tutto quanto non espressamente citato si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii..



Art. 20

Continuità del servizio

Al termine dell'Accordo Quadro l'Impresa s'impegna sin d'ora a garantire il rispetto della piena continuità di tutte le attività della Committente comunque connesse all'oggetto del presente Accordo Quadro, in relazione all'ingresso di un eventuale nuovo aggiudicatario e senza oneri aggiuntivi per Liguria Digitale e/o gli Enti SSRL.

Art. 21

Foro competente per le controversie

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione all'esecuzione e all'interpretazione del presente Accordo Quadro nonché dei successivi contratti emessi da Enti SSRL e/o da Liguria Digitale in favore dell'Impresa, unico foro competente è il Foro di Genova. L'Impresa, nelle more della risoluzione delle controversie, si impegna a non rallentare o sospendere le attività oggetto dell'Accordo Quadro e tutti gli obblighi sulla stessa gravanti resteranno immutati.

Art. 22

Spese

Tutti gli eventuali oneri fiscali e le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del presente Accordo Quadro sono poste a carico dell'Impresa.

Art. 23

Disposizioni antimafia

1. In attuazione degli obblighi derivanti dalla sottoscrizione del presente Accordo Quadro, l'Impresa dichiara di essere in regola e di rispettare pienamente la vigente normativa antimafia.
2. L'Impresa dichiara di non essere stata destinataria di provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né che esistano a suo carico pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.
3. Il presente Accordo Quadro si risolverà di diritto e sarà facoltà di Liguria Digitale chiedere il risarcimento dei danni subiti, qualora nel corso di durata dello stesso, fossero emanati nei confronti dell'Impresa i provvedimenti di cui al secondo comma.

Art. 24

Privacy

1. I dati personali acquisiti nell'ambito del perfezionamento dei Contratti, nella fase precontrattuale, per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione degli stessi e del rapporto ad essi sotteso nonché nell'espletamento delle attività in essi previste saranno trattati, da ciascuna delle Parti interessate, esclusivamente per le finalità di gestione di queste fasi. Il trattamento verrà effettuato nel rispetto del Regolamento 2016/679/UE (di seguito



- "GDPR"), del D.lgs. n. 196/2003 (di seguito "Codice Privacy"), del D.lgs. n. 101/2018, del D.lgs. n. 51/2018 e delle prescrizioni dell'EDPB e del Garante per la protezione dei dati personali e, fatto salvo il caso di eventuale contenzioso nonché il ricorrere di obblighi di legge, per il tempo della durata dei contratti. I dati, anche particolari e giudiziari, potranno essere gestiti, in relazione al caso specifico, in forma digitale o analogica secondo i principi di liceità, correttezza, minimizzazione e comunque tutelando libertà e diritti fondamentali degli interessati, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione.
2. Il ruolo privacy di ciascuna delle Parti sarà specificato nel Contratto e definito in base al trattamento dalle stesse concretamente svolto e a quanto previsto dalle Linee Guida 07/2020 dell'EDPB. Nel Contratto si potranno presentare i seguenti casi:
- a) Trattamenti effettuati da Liguria Digitale in qualità di Titolare. In questo caso Liguria Digitale nominerà il Fornitore quale Responsabile del Trattamento.
 - b) Trattamenti effettuati da Liguria Digitale su richiesta di un altro soggetto che sia Titolare del Trattamento. In questo caso Liguria Digitale verrà nominata, dal Titolare stesso, Responsabile del Trattamento.
 - c) Trattamenti effettuati da Liguria Digitale su incarico di un altro soggetto che sia Titolare del trattamento, che prevedano anche un trattamento da parte del Fornitore. In questo caso Liguria Digitale verrà nominata Responsabile del Trattamento e a sua volta, su autorizzazione del Titolare, nominerà il Fornitore sub Responsabile del Trattamento.
 - d) Trattamenti effettuati esclusivamente dal Fornitore, contrattualizzato da Liguria Digitale nella sua funzione di Centrale di Committenza quale Gestore Amministrativo dell'ordine. In questo caso il soggetto Titolare del trattamento, alla luce delle preventive valutazioni privacy effettuate nella fase precontrattuale mediante il coinvolgimento di ciascuna figura aziendale interessata, designerà il Fornitore quale Responsabile del Trattamento ex art. 28 del GDPR utilizzando lo schema di designazione elaborato nell'ambito della propria autonomia, facendo riferimento al contratto stipulato da Liguria Digitale con il Fornitore. Liguria Digitale, quale Gestore Amministrativo del Contratto, a ciò autorizzata, potrà, nei casi in cui il Fornitore non sottoscriva il contratto di designazione e/o sia inadempiente rispetto alle istruzioni ricevute in tema di privacy, notificare l'inadempienza, intimare di adeguare i suoi comportamenti, applicare penali e altre richieste risarcitorie e risolvere il contratto. A tal fine una copia della designazione verrà trasmessa per conoscenza dal Titolare a Liguria Digitale.
 - e) Trattamenti effettuati dal Fornitore quale Titolare autonomo del trattamento.
 - f) Trattamenti in Contitolarità tra il Fornitore e uno o più dei seguenti soggetti: Liguria Digitale o suoi Committenti o Beneficiari.
3. Il Fornitore, nei casi normativamente previsti, è contrattualmente obbligato a sottoscrivere la designazione a Responsabile del Trattamento o sub Responsabile del Trattamento ex art. 28 del GDPR senza oneri o pretese economiche o di qualsivoglia natura aggiuntive. La designazione preciserà la materia disciplinata, la durata del trattamento, la natura e le finalità, il tipo di dati personali, le categorie di interessati, gli obblighi del Responsabile o del sub Responsabile, con particolare riguardo alle misure di sicurezza.
4. Il Fornitore, nominato quale Responsabile o Sub Responsabile del Trattamento, qualora ricorra, a norma dell'art. 28, paragrafo 4 del GDPR, ad altro Sub Responsabile del trattamento, per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento, per conto del Titolare del Trattamento,



concornerà con il Sub Responsabile una clausola del terzo beneficiario. In base a tale clausola, nel caso in cui il Responsabile del Trattamento sia scomparso di fatto, abbia giuridicamente cessato di esistere o sia divenuto insolvente, il Titolare del Trattamento avrà diritto di risolvere il contratto con il Sub Responsabile e di imporre a quest'ultimo di cancellare o restituire i dati personali.

5. Lo schema di designazione e i relativi ruoli privacy dovranno quindi essere parte integrante della procedura di selezione del contraente e/o della richiesta di offerta. Dovranno essere applicate le misure necessarie in relazione all'attività e ai trattamenti da svolgersi per conto del Titolare al fine di garantire l'affidabilità e la resilienza dei sistemi, con particolare riferimento alla conservazione dei dati e ove richiesto, alle procedure di disaster recovery, nonché la conformità alle norme vigenti in relazione ai trattamenti affidati e svolti a nome e per conto del Titolare.
6. Fermo restando che le misure da adottare debbono essere poste in relazione sostanziale con i trattamenti dati affidati, si rammentano come imprescindibili quelle già declinate nelle norme di seguito elencate:
 - a) Provvedimento del Garante sugli Amministratori di sistema.
 - b) Misure Minime ICT Agid.
 - c) Linee Guida per la sicurezza nel procurement ICT Agid.
 - d) Requisiti sullo sviluppo sicuro Agid.

In caso di contitolarità le Parti s'impegnano a sottoscrivere, senza alcun onere aggiunto per alcuna Parte, un accordo di contitolarità a norma dell'art. 26 del Regolamento UE o dell'art. 17 del D.lgs. 51/2018.

Art. 25

Allegati

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro, anche se non materialmente allegati al presente atto, i documenti allegati alla richiesta d'offerta "AD_LD_2026_93", indetta da Liguria Digitale sulla piattaforma di e-procurement SINTEL, i documenti amministrativi presentati dall'Impresa in sede di presentazione di offerta nella suddetta procedura telematica, nonché l'offerta n. del 20/03/2026.

In caso di discordanza tra i suddetti documenti e il presente Accordo Quadro, prevarrà l'interpretazione più favorevole agli Enti SSRL e a Liguria Digitale.

Genova, li 02/06/2026

LIGURIA DIGITALE S.P.A.

IMPRESA



L'Impresa dichiara di aver preso piena conoscenza e di accettare tutte le clausole contenute nelle "Condizioni generali di appalto di fornitura di beni e di servizi" visionabili sul sito istituzionale di Liguria Digitale (www.liguriadigitale.it, sezione Centrale di Committenza/acquisti), nonché di avere particolarmente considerato quanto stabilito dalle stesse; in particolare, ai sensi e per effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, dichiara di conoscere, accettare ed approvare specificatamente le clausole di seguito indicate: articoli 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 22, 24, 29, 32.

IMPRESA _____



Luigi Cantarutti
07/05/2026 12:01:29 UTC+0200



Padova 20/03/2026

Oggetto: offerta economica per la fornitura del software di gestione delle cartelle cliniche per i PLS della Regione Liguria che utilizzano il software **Junior Bit o Camilla** - Sistema informativo Integrato Regionale "SIIR".

PRODOTTO	COSTO (iva esclusa)
Canone annuale di assistenza ed aggiornamento per i Software Camilla o JuniorBit (costo annuale per singolo utente)	€ 630,00 + iva
Aggiornamento, manutenzione, help desk 2° livello Modulo Add-ON SIIR di Junior Bit o Camilla per l'invio ricetta al SAR (costo annuale per singolo utente)	
Si precisa che che i canoni di assistenza e aggiornamento/utente per il software Junior Bit e il relativo modulo Add-on per invio delle ricette al SAR (inclusi aggiornamento e manutenzione, help desk di 2° livello/utente) avranno validità, alle medesime condizioni, in caso il PLS optasse per l'utilizzo del software web based Camilla.	

PRODOTTO	COSTO (iva esclusa)
Canone annuale di assistenza ed aggiornamento per il Modulo "Cloud-Medicina di Rete o FreeNet" per Junior Bit o Camilla (costo annuale per singolo utente) comprensivo dei moduli : a. Cloud personale: ADD-ON Cloud che permette la sincronizzazione degli archivi in tempo reale tra PC personali, ovvero tra due o più postazioni appartenenti allo stesso pediatra, utilizzo della WebApp e della App "MioPediatra" b. Pediatria di rete: servizio che consente a più pediatri di condividere i propri archivi a distanza.	€ 330,00 + iva

Cordiali saluti,

Dr. Luigi Cantarutti

So.Se.Pe. srl

ALLEGATO N.2

Descrizione	costo unitario	n.utenti	Anno 2026		Anno 2027	
			totale i.e.	totale i.i.	totale i.e.	totale i.i.
Canone annuale di assistenza ed aggiornamento per il software Junior Bit/Camilla e aggiornamento, manutenzione, help desk 2° livello Modulo Add-ON SIIR del software Junior Bit/Camilla per invio ricetta al SAR (costo annuale per singolo utente)	630,00 €	19	11.970,00 €	14.603,40 €	11.970,00 €	14.603,40 €
Canone annuale di assistenza e aggiornamento per il modulo "Cloud-Medicina di Rete o Freenet" per il software Junior Bit/Camilla (costo annuale per singolo utente)	330,00 €	19	6.270,00 €	7.649,40 €	6.270,00 €	7.649,40 €
Totale per anno			18.240,00 €	22.252,80 €	18.240,00 €	22.252,80 €
Totale IVA esclusa			36.480,00 €			
Totale IVA inclusa			44.505,60 €			